

La valutazione di impatto ambientale

La valutazione di impatto ambientale (o VIA) è una procedura introdotta a livello europeo, tramite una prima direttiva emanata nel 1985 e successivamente modificata e integrata negli anni a seguire, finalizzata ad individuare gli impatti ambientali derivati dalla realizzazione di determinati progetti e, se possibile, a ridurli.

Le diverse direttive emanate negli anni dalla unione Europea, contengono un elenco delle tipologie di opere da sottoporre alla procedura, strutturato in due allegati: il primo relativo ai progetti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a VIA da parte di tutti gli Stati membri e il secondo relativo ai progetti che devono essere sottoposti a VIA quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

L'Italia ha recepito le direttive europee in materie con una serie di norme: quella attualmente in vigore è il decreto legislativo 152/2006 Norme in materia ambientale (il cosiddetto "codice dell'ambiente") che al suo interno contiene due allegati relativi alla procedura di VIA: l'allegato I, che contiene l'elenco delle opere che devono essere sottoposte a procedura di valutazione nazionale (cioè di competenza dello Stato), e l'Allegato II, che contiene invece l'elenco delle opere per le quali spetta invece alle Regioni esprimersi in merito alla compatibilità ambientale.

Tra le opere di competenza dello Stato ci sono, per esempio, le raffinerie di petrolio greggio, le acciaierie, gli impianti chimici, gli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, oltre ad una vasta gamma di altri impianti e opere che superino determinati valori fissati dal decreto stesso.

Per queste opere deve essere redatto uno studio di impatto ambientale, da sottoporre alla valutazione da parte di una Commissione tecnica, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e costituita da 50 membri esperti in materie tecnico ambientali.

Per quanto riguarda invece le opere e gli impianti elencati nell'allegato II, le Autorità competenti sono le Regioni e le Province Autonome, che disciplinano con proprie norme la materia.

In generale, per alcuni tipi di opere viene chiesto di attivare una procedura di esclusione, ossia uno studio che dimostri che l'opera o l'impianto in progetto non determinano impatti tali da dover passare attraverso la procedura di VIA.

Il fine ultimo di tutta la procedura è quello di giungere a definire un bilancio beneficio-danno di una determinata opera o progetto, sia sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse. Ogni studio di impatto ambientale deve infatti considerare diverse alternative nella realizzazione di un'opera, compresa la cosiddetta ipotesi zero, ossia la sua non realizzazione, che deve essere preferita quando gli impatti evidenziati si rivelassero troppo importanti e non assorbibili dall'ambiente.